

Alle Imprese di assicurazione  
e riassicurazione  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per  
l'Italia di imprese di assicurazione  
e riassicurazione con sede legale  
in uno Stato terzo rispetto alla U.E.  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia  
di imprese di riassicurazione aventi sede  
legale in un altro Stato della U.E.  
LORO SEDI

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento Affari Giuridici  
e Legislativi  
Piazza Colonna, 370  
00187 ROMA RM

All'Ania  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA RM

All'Assirevi  
Via Vincenzo Monti, 11  
20123 MILANO

All'Aire  
Via Ugo Foscolo, 4  
20121 MILANO

All'Ordine Nazionale degli Attuari  
Via del Corea, 3  
00186 ROMA

Al Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
Via Poli, 29  
00187 ROMA

Oggetto: **Sistema di controllo interno, ruolo e responsabilità degli organi amministrativi e di controllo.**

## **1. Premessa**

Il complesso di norme che regola il funzionamento dell'impresa assicurativa impone il costante mantenimento della condizione di solvibilità e la realizzazione di una sana e prudente gestione; il settore assicurativo rappresenta, da sempre, l'ambito tipico nel quale risulta particolarmente avvertita la necessità di predisporre un sistema dei controlli interni, inteso come insieme delle direttive, delle procedure e delle tecniche atte a garantire, con ragionevole certezza, la regolarità operativa dell'impresa.

L'affermazione e lo sviluppo di attività non tradizionali e la conseguente emersione di profili di rischio inediti avvalorano la necessità di perfezionare e adattare alle nuove esigenze i sistemi oggi in uso per la rilevazione, misurazione e controllo di tali rischi.

Gli strumenti di vigilanza finanziaria, espressi essenzialmente in termini di capitali minimi, di patrimonio destinato al soddisfacimento di impegni tecnici e di eccedenze di patrimonio libero misurate sulla base di parametri predefiniti, non appaiono di per sé in grado di assicurare una risposta "dinamica" alle cennate esigenze di controllo che sovrintendono ad un ordinato ed equilibrato sviluppo dell'impresa.

Si fornisce, quindi, alle imprese in indirizzo un nucleo minimo di indicazioni di portata generale, volte a favorire la realizzazione di un adeguato sistema dei controlli interni, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale e dunque delle specifiche necessità e caratteristiche dimensionali ed operative di ciascun organismo produttivo.

## **2. Quadro normativo di riferimento**

La normativa di recepimento delle direttive comunitarie di terza generazione (art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 174/1995 e art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 175/1995) richiede che le imprese vita e danni, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono disporre di adeguate procedure di controllo interno.

Per le compagnie di assicurazione sulla vita è previsto, inoltre, che, per il controllo interno, gli organi preposti "si avvalgano della collaborazione dell'attuario, al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso".

I richiami effettuati nell'art. 88 del d.lgs. n. 174/1995 e nell'art. 101 del d.lgs. n. 175/1995 rispettivamente agli artt. 20, comma 4, e 21, comma 4, impongono anche alle sedi secondarie in Italia delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla U.E. di disporre di adeguate procedure di controllo interno.

Sebbene non espressamente previsto dalla normativa, in considerazione delle medesime esigenze funzionali, si ritiene che anche le imprese che esercitano la sola riassicurazione e le rappresentanze di imprese di riassicurazione aventi sede in un altro Stato membro della U.E. debbano essere dotate di un sistema di controlli interni.

### **3. Sistema di controllo interno**

#### **3.1. Finalità del sistema**

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo, in un'ottica di integrazione operativa con le strutture gestionali, il sistema di controllo dell'impresa deve garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- l'attendibilità e l'integrità del sistema informativo;
- la salvaguardia del patrimonio;
- la conformità dell'attività d'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

#### **3.2. Cultura del controllo**

La predisposizione di un adeguato sistema dei controlli interni richiede innanzitutto che le imprese favoriscano la diffusione della "cultura del controllo" in modo che il personale, ad ogni livello e funzione, sia sensibilizzato sulla necessità e sull'utilità dei controlli, conosca il proprio ruolo, le proprie responsabilità e sia effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli stessi, intesi quale parte integrante della propria attività.

Affinché venga assicurata all'interno delle imprese la correttezza operativa ed il costante rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, sarà utile la redazione di codici di condotta che definiscano le regole comportamentali, disciplinino situazioni di potenziale conflitto di interesse e prevedano azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e procedure approvate dal vertice o per il caso di infrazione della normativa vigente e degli stessi codici etici.

#### **3.3. Rilevazione e controllo dei rischi**

Gli organi amministrativi dovranno definire direttive e procedure coerenti con gli obiettivi aziendali e che consentano la rilevazione e la limitazione dei rischi che possono minacciare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa.

A questi fini le imprese dovranno sviluppare processi funzionali alla definizione di controlli idonei a ridurre i rischi ad un livello ritenuto accettabile.

Per organi amministrativi si intendono il consiglio di amministrazione (ovvero il comitato esecutivo e gli altri organi collegiali delegati) e l'alta direzione. Per alta

direzione si intende l'amministratore delegato e/o il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale.

### **3.4. Attività di controllo**

L'impresa dovrà dotarsi di procedure per verificare l'applicazione delle direttive impartite dal vertice. Si tratta di una attività di controllo da attuarsi in tutta l'organizzazione e da realizzarsi attraverso autorizzazioni, verifiche, raffronti, nonché con la adeguata distinzione dei compiti e delle responsabilità.

### **3.5. Flussi informativi**

All'interno dell'impresa dovranno essere garantiti flussi informativi -verso l'"alto", verso il "basso" e a livello trasversale- che consentano a ciascuno di disporre degli elementi di conoscenza idonei allo svolgimento dei propri compiti. Le informazioni dovranno essere complete, tempestive, affidabili e facilmente accessibili. Ne discende che le informazioni necessarie dovranno essere oggetto di una attenta pianificazione e di un controllo che ne verifichino la coerenza con le direttive emanate.

### **3.6. Monitoraggio**

Il sistema di controllo dovrà essere sottoposto a costante monitoraggio per valutarne l'efficacia, l'efficienza e le necessità di aggiornamento; tale attività sarà svolta anche con l'ausilio della funzione di revisione interna.

## **4. Revisione interna**

La revisione interna (o "internal auditing") ha lo scopo di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

### **4.1. Caratteristiche della funzione di revisione interna**

La funzione di revisione interna dovrà presentare le caratteristiche di seguito elencate:

- a) la collocazione nell'ambito della struttura organizzativa dovrà esser tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio. Ciò implica che la funzione non dipenda gerarchicamente da soggetti responsabili di aree operative, ma faccia capo direttamente all'alta direzione. I responsabili della gestione dell'impresa dovranno, pertanto, assicurare ai soggetti preposti all' "auditing" libertà di accesso a tutta la documentazione relativa all'area aziendale oggetto del programmato intervento di controllo.

La funzione avrà collegamenti organici con tutti gli uffici titolari di strumenti di controllo interno; il responsabile della funzione sarà dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.

Ai soggetti preposti all'auditing non dovranno essere affidati responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;

- b) la struttura dovrà essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire;
- c) i soggetti preposti alla predetta funzione dovranno possedere una specifica competenza e professionalità, tale da poter far fronte alle diverse esigenze derivanti dall'attività esercitata dall'impresa.

#### **4.2. Attribuzione dei compiti di revisione interna**

I compiti attribuiti alle persone preposte alla funzione di revisione interna dovranno essere definiti in modo puntuale ed approvati con delibera del consiglio di amministrazione che ne fisserà anche poteri e responsabilità.

Il costante e quotidiano contatto con la realtà aziendale che caratterizza la funzione di internal auditing ne implica, in via di principio, l'affidamento a strutture interne. Tuttavia, nel caso di imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e le caratteristiche operative, l'istituzione di una apposita funzione non risponda a criteri di economicità, la revisione interna potrà essere affidata in "outsourcing" previa comunicazione all'Istituto degli elementi che consentano di effettuare una valutazione del rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità.

In tali casi l'affidamento a soggetti terzi dovrà essere formalizzato in apposito contratto nel quale dovranno essere regolati, comunque, i seguenti aspetti:

- obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
- modalità e frequenza dei rapporti con gli organi amministrativi;
- possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione della impresa di assicurazione;
- accesso completo ed immediato dell'ISVAP all'attività ed alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

Analogamente dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto.

#### **4.3. Attività di revisione interna**

Nell'esercizio della propria attività, la revisione interna avrà, tra l'altro, la funzione di verificare:

- a) i processi gestionali e le procedure organizzative;
- b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;
- c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni.
- d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità.

Affinché il sistema informatico utilizzato dall'azienda funzioni correttamente sarà necessario verificare, in modo particolare, che:

- non vengano apportate modifiche non autorizzate al sistema;

- esistano procedure formalizzate per l'approvazione dell'acquisizione sia dell'hardware che del software in modo che i nuovi applicativi introdotti in azienda siano conformi ai requisiti stabiliti dal vertice aziendale;
- vi sia continuità operativa;
- i dati, le informazioni e i beni informatici gestiti dalla compagnia siano salvaguardati e quindi esistano sistemi di sicurezza contro la perdita o l'alterazione di dati o programmi.

#### **4.4. Pianificazione, analisi, segnalazione e “follow up”**

La revisione interna, per valutare pienamente l'affidabilità del sistema di controllo interno, deve operare attraverso un processo che preveda inizialmente una fase di pianificazione dell'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad audit in relazione anche ai costi ed alle risorse disponibili.

Il responsabile della funzione di internal auditing dovrà sottoporre all'approvazione dell'alta direzione il programma di audit. Analogo procedimento dovrà essere seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque dovranno essere sufficientemente flessibili in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

Seguirà la fase di analisi dell'attività oggetto di controllo che si concretizzerà nell'individuazione dei suoi eventuali punti critici. Successivamente si procederà alla valutazione delle risultanze e all'immediata segnalazione all'alta direzione delle disfunzioni e criticità rilevate mediante la stesura del rapporto di audit. I rapporti dovranno essere obiettivi, chiari, concisi e tempestivi e contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate. Essi dovranno essere conservati presso la sede della società.

L'attività di revisione interna deve concludersi con l'attività di follow-up, ossia con la verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

#### **5. Ruolo del consiglio di amministrazione**

Sembra opportuno richiamare l'attenzione delle imprese sulla circostanza che la responsabilità dell'assetto e della gestione del sistema di controllo interno compete all'alta direzione che riferirà periodicamente al consiglio di amministrazione sullo stato del sistema.

Sarà, quindi, cura del consiglio di amministrazione verificare che l'assetto del sistema di controllo definito dall'alta direzione sia coerente con gli obiettivi allo stesso affidato, che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi dei controlli interni siano periodicamente valutate e che siano adottate le misure correttive nel caso che emergano carenze o anomalie.

L'alta direzione dovrà, quindi, assicurare, avvalendosi anche della funzione di revisione interna, l'adeguatezza e l'efficienza del controllo interno adottando, nel caso, tutte le misure necessarie a che le diverse componenti della struttura organizzativa aziendale siano funzionali ed affidabili.

## **6. Ruolo del collegio sindacale**

Considerato il ruolo che l'ordinamento assegna al collegio sindacale, al fine di valutare il modello di controllo disegnato dall'azienda nel suo complesso, i sindaci avranno cura di:

- a) acquisire, all'inizio del mandato, conoscenze sulla struttura organizzativa aziendale, richiedendo all'alta direzione una relazione sullo stato del sistema dei controlli, e verificare che alla funzione di revisione interna sia assicurato il necessario grado di autonomia, di indipendenza e funzionalità;
- b) assumere informazioni su eventuali carenze o anomalie riscontrate nel sistema dei controlli interni, prendendo visione anche delle risultanze dei lavori effettuati dalla società di revisione;
- c) segnalare all'alta direzione le carenze riscontrate nel sistema affinché vengano eliminate al più presto verificando successivamente le azioni intraprese per superare i punti di debolezza;
- d) assicurare, in caso di società appartenenti al medesimo gruppo, i collegamenti funzionali ed informativi con i collegi sindacali delle altre imprese;
- e) accertare che esista un adeguato coordinamento tra l'internal auditing e la società di revisione.

## **7. Rapporti tra soggetti che svolgono attività di controllo**

Al fine di assicurare l'efficacia e l'economicità dell'azione dei soggetti deputati a svolgere attività di controllo, l'Istituto ritiene necessario il collegamento funzionale tra gli stessi, ferme restando le rispettive attribuzioni.

\*\*\*

Le imprese in indirizzo dovranno valutare la coerenza del sistema di controllo interno con le indicazioni contenute nella presente circolare, provvedendo ad adeguarvisi ove necessario.

Entro il 31 dicembre p.v. dovrà essere trasmessa all'Istituto una relazione che esponga gli esiti della valutazione effettuata ed illustri le iniziative eventualmente intraprese ed in corso di adozione.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti